

	ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE	
	TRA	
	L'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA (di seguito ASST	
	Niguarda), con sede legale in Milano, Piazza Ospedale Maggiore, 3, C.F. e P.IVA	
	09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Alberto Zoli	
	E	
	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di MODENA (di seguito indicata anche	
	AUSL MO per ragioni di brevità), con sede legale in Modena, Via San Giovanni del	
	Cantone, 23, C.F./P.IVA 02241850367, in atto rappresentata dal dott. Mattia Altini,	
	legale rappresentante in qualità di Direttore Generale pro tempore	
	PREMESSO CHE	
	- ai sensi delle Delibere della Giunta della Regione Lombardia n. XII/1827 del	
	31/01/2024 e n. XII/2931 del 05.08.2024, l'ASST Niguarda è stata individuata	
	quale Ospedale Olimpico nonché soggetto attuatore e struttura pubblica di	
	referimento per le attività sanitarie a supporto della XXV edizione dei Giochi	
	Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026;	
	- tra gli obiettivi di carattere sanitario connessi all'evento olimpico, l'ASST	
	Niguarda ha la necessità di reperire personale specializzato in grado di svolgere	
	attività di Elisoccorso per ciascuna delle <i>Venue</i> Olimpiche di Bormio e di Livigno;	
	- che l'ASST Niguarda ha richiesto ad AUSL MO l'attivazione di un rapporto	
	convenzionale per il reclutamento di un equipaggio dedicato all'attività di	
	elisoccorso per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in possesso dei	
	requisiti generali e specifici dettagliati nell'allegato alla nota citata;	
	- AUSL MO ha comunicato la propria disponibilità alla stipula della convenzione.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	

	Articolo 1) Oggetto	
	AUSL MO si impegna a mettere a disposizione un equipaggio dedicato all'attività di	
	elisoccorso, nell'ambito del "Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei	
	Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026".	
	L'equipaggio è composto da personale medico afferente a AUSL MO resosi	
	disponibile, in possesso dei requisiti generali e specifici descritti nell'allegato alla	
	citata nota dell'ASST Niguarda per l'attivazione del rapporto convenzionale.	
	I nominativi dei dipendenti verranno comunicati da AUSL MO al Direttore della	
	Struttura Complessa Elisoccorso di AREU Lombardia.	
	Articolo 2) Modalità di prestazione della collaborazione	
	L'attività oggetto del presente accordo verrà prestata dai dipendenti individuati da	
	AUSL MO presso le Venue Olimpiche di Bormio e Livigno, al di fuori dell'orario di	
	lavoro contrattualmente dovuto, nei limiti consentiti dalle esigenze istituzionali di	
	AUSL MO le quali, pertanto, devono ritenersi prioritarie.	
	I turni avranno una durata massima pari a 12 ore continuative ciascuno, per non oltre	
	3 turni consecutivi.	
	Articolo 3) Compenso	
	Per le attività oggetto della presente convenzione l'ASST Niguarda riconoscerà ad	
	AUSL MO l'importo pari a € 100,00/ora, oneri esclusi ed IVA esente.	
	L'alloggio e 1 pasto/die sono garantiti dall'Organizzazione, mentre non è previsto il	
	rimborso del viaggio.	
	L'ASST Niguarda, per il tramite della Struttura Complessa Elisoccorso di AREU	
	Lombardia che accerterà le ore effettivamente prestate dai dipendenti individuati, ne	
	darà analitica comunicazione a AUSL MO (sede della prestazione, nominativo del	
	professionista, data, ora di inizio e termine dell'attività) che provvederà, effettuati gli	

	accertamenti di competenza, all'emissione di fattura elettronica nei confronti	
	dell'ASST Niguarda, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro il termine stabilito	
	dal D.lgs n. 231/2002 e <i>s.m.i.</i> ;	
	Ai fini fiscali, si precisa che i compensi non saranno assoggettati ad IVA.	
	Ad introito avvenuto, AUSL MO provvederà ad attribuire ai professionisti le somme	
	spettanti.	
	Articolo 4) Copertura assicurativa	
	La copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile è garantita dall'ASST	
	Niguarda, fatta salva l'eventuale rivalsa sul professionista secondo la	
	regolamentazione legittimamente in vigore presso lo stesso.	
	In particolare l'ASST Niguarda garantisce l'assicurazione per responsabilità civile e	
	professionale, con esclusione della colpa grave, degli operatori di AUSL MO che	
	prestano l'attività oggetto della convenzione e la gestione dell'eventuale sinistro fino	
	alla corresponsione del risarcimento se dovuto.	
	La copertura dell'eventuale responsabilità civile personale del Dirigente Medico in	
	caso di colpa grave dovrà essere garantita attraverso specifiche polizze con spese a	
	carico dello stesso.	
	L'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, ivi compresi gli eventi in itinere,	
	è garantita dall'ASST Niguarda.	
	Articolo 5) Sicurezza sul lavoro	
	Le parti, per quanto riguarda le attività oggetto della presente convenzione, si	
	impegnano a garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto di quanto	
	disposto all'art. 26 del D.lgs. n. 81/08.	
	L'ASST Niguarda si impegna, in particolare, a mettere a disposizione del Personale	
	impiegato i necessari dispositivi di protezione individuali e a conservare agli atti	

idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna del DPI.

Articolo 6) Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino alla conclusione dei Giochi Olimpici (dal 6 al 22 febbraio 2026) e Paralimpici (dal 6 al 15 marzo 2025) di Milano Cortina 2026 e delle attività post giochi, e comunque non oltre il 30 aprile 2026.

Articolo 7) Regime fiscale

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente e a imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 art. 2 e relativo allegato A) Tariffa.

L'imposta di bollo è a carico dell'ASST Niguarda.

Articolo 8) Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), nonché delle norme del D.lgs. 196/03 e *s.m.i.*, in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'eventuale trattamento dei dati particolari. Le parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "*privacy*" ed esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione.

Articolo 9) Foro competente

Foro Competente a giudicare tutte le controversie sorte tra le parti contraenti in merito all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione e la risoluzione della presente convenzione, che non dovessero risultare componibili bonariamente, è quello di Milano.

	Articolo 10) Recesso e risoluzione	
	Entrambe le parti potranno recedere dalla presente convenzione in qualsiasi	
	momento, con un preavviso scritto e motivato di 30 (trenta) giorni.	
	In particolare, il recesso potrà avvenire in qualsiasi momento e con effetto immediato	
	per ragioni organizzative ovvero nel caso in cui ciò sia richiesto dalle autorità	
	competenti.	
	Nessun emendamento, cambiamento, modifica o variazione di questa convenzione	
	rappresenterà un obbligo contrattuale per ciascuna delle parti, se non espresso per	
	iscritto e firmato da entrambe le parti.	
	Entrambe le parti potranno risolvere il presente accordo nel caso in cui l'altra parte	
	violi qualsiasi obbligo derivante dalla convenzione e non ponga rimedio a tale	
	violazione (ove sia previsto un rimedio a tale violazione) entro 30 (trenta) giorni dalla	
	notifica scritta della diffida ad adempiere.	
	Decorso inutilmente detto termine, l'accordo si intenderà risolto, fatti salvi eventuali	
	altri diritti in capo alla parte che risolve la convenzione.	
	La trasmissione delle comunicazioni tra le parti dovrà avvenire mediante l'utilizzo della	
	posta elettronica certificata.	
	Articolo 11) Disposizioni finali	
	Per tutto quanto non espressamente citato nel presente contratto si fa rinvio alle	
	norme del codice civile.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	
	il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli	
	Per l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena	
	il Direttore Generale p.t. Dott. Mattia Altini	